N. 01001/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00852/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2015, proposto da: A.A.P.I. Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Laverda, Fulvio Lorigiola, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G; Clear Channel Jolly Pubblicita' Spa;

contro

Comune di Rovigo, rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Lembo, con domicilio eletto presso Ferruccio Lembo in Rovigo, piazza Vittorio Emanuele II, 1;

per l'annullamento

della deliberazione n. 62 del 17 marzo 2015 del Commissario Straordinario, nella parte in cui ha confermato per l'anno tributario 2015 l'aumento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al capo 1 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché delle medesime tariffe confermate con l'aumento del 50% negli anni 2013 (D.G.C.

19.3.2013, n. 80) e 2014 (D.G.C. 3.4.2014 n. 66);nonché per la condanna del Comune di Rovigo ad adempiere all'obbligo di legge di deliberare, dall'anno di imposta 2013, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni entro i limiti ed in conformità al regime fissato dal capo 1 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso, con cui l'associazione esponenziale delle imprese di pubblicità e un'associata hanno impugnato la deliberazione n. 62 del 17 marzo 2015 del Commissario Straordinario, nella parte in cui ha confermato per l'anno tributario 2015 l'aumento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al capo 1 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché delle medesime tariffe confermate con l'aumento del 50% negli anni 2013 (D.G.C. 19.3.2013, n. 80) e 2014 (D.G.C. 3.4.2014 n. 66), chiedendo la condanna del Comune di Rovigo ad adempiere all'obbligo di legge di deliberare, dall'anno di imposta 2013, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni entro i limiti ed in conformità al regime fissato dal capo 1 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;
rilevato:
che la doglianza principale proposta attiene alla portata abrogativa dell'art. 23, comma 7, d.l. 83/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo il quale: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le

disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo, tra le quali rilevano gli "articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo)",che stabilivano la possibilità di aumentare le tariffe del tributo nella misura massima del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

che la ricorrente chiede in sostanza per effetto dell'avvenuta abrogazione il venir meno degli effetti degli aumenti tariffari legittimamente deliberati fino al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012;

che al riguardo, dalla lettura dell'art. 23, comma 7 del D.L. n. 83 del 2012, si evince chiaramente che l'abrogazione dell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, non ha alcun effetto retroattivo, con la conseguenza che gli aumenti tariffari in questione continuano a mantenere il proprio vigore anche per l'anno in corso;

che in tale quadro va letta la pronuncia del CGARS citata dalle parti con opposta lettura, laddove osserva che l'ente locale non avrebbe potuto determinare alcun aumento rimanendo validi solo quelli effettuati ante abrogazione (cfr. parere n.368/2015);

che ad avviso del Collegio la detta abrogazione non legittima più l'ente locale all'adozione di aumenti, non potendosi tuttavia incidere su quelli già disposti, dovendosi, in altri termini, interpretare la ratio normativa come divieto di nuovi aumenti, vale a dire come volontà di cristallizzare le tariffe a quanto stabilito ed esistente all'atto dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, la quale non contiene previsioni espresse regolanti la sorte delle già adottate determinazioni comunali;

rilevato che la seconda doglianza è priva di pregio, atteso che dalla delibera stessa risulta l'avvenuto inoltro al Ministero per l'esame eventuale della delibera;

ritenuto conseguentemente che il ricorso debba essere respinto, avendo il comune

di Rovigo solo confermato le precedenti tariffe senza operare nessun aumento delle stesse – applicandosi in ogni caso il principio ex art. 1 l. 296/2006, comma n.169-, mentre le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)